SENTENZA DELLA CORTE
17 aprile 1986 *

Nella causa 133/84,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. B. E. McHenry, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Barling, barrister, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 28, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico P. Karpenstein e dal sig. D. G. Lawrence, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 8 febbraio 1984, 84/212 e 84/213, relative alla liquidazione dei conti presentati dal Regno Unito per le spese degli esercizi 1978 e 1979 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia », in quanto negano il finanziamento di talune spese riguardanti l'aiuto alla produzione di sementi e le vendite di latte magro in polvere e di burro prelevati dai magazzini dell'ente d'intervento,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling e K. Bahlmann, presidenti di sezione, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

* Lingua processuale: l'inglese.

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1984, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha proposto, in base all'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni della Commissione 8 febbraio 1984, 84/212 e 84/213, relative alla liquidazione dei conti presentati dal Regno Unito per le spese degli esercizi 1978 e 1979 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 110, pagg. 41 e 44).

2 La controversia sottoposta al giudizio della Corte verte sull'applicazione di due normative, relative l'una all'aiuto alla produzione di sementi di piselli, fave e favette e l'altra alle vendite di latte magro in polvere e di burro.

3 Per quanto riguarda i piselli, le fave e le favette, la Commissione non ha posto a carico del FEAOG le somme di 389 674,76 lire sterline per l'esercizio 1978 e di 879 175,26 lire sterline per l'esercizio 1979, relative all'aiuto alla produzione nel settore delle sementi. Per quanto riguarda le vendite di latte magro in polvere e di burro provenienti dalle scorte dell'ente d'intervento, la Commissione non ha posto a carico del FEAOG le somme di 1 662 lire sterline per l'esercizio 1978 e di 71 946,92 lire sterline per l'esercizio 1979, relative al latte magro, e la somma di 586 571,56 lire sterline per l'esercizio 1979, relativa al burro.

I — Sulle conclusioni del ricorso relative all'aiuto alla produzione di piselli, fave e favette

4 Il ricorso del Regno Unito mira all'annullamento delle decisioni della Commissione riguardanti le spese sostenute dal Regno Unito per il versamento ai produttori dell'aiuto alla produzione di sementi di piselli, fave e favette. Dette spese non sono state riconosciute imputabili dalla Commissione nelle decisioni impugnate per il motivo che i prodotti sono stati esportati in altri Stati membri ed ivi impiegati nella fabbricazione di alimenti zootecnici, per i quali è stato versato del pari un aiuto alle imprese di fabbricazione. È opportuno descrivere i due sistemi di aiuti di cui trattasi.

1. *L'aiuto nel settore delle sementi*

5 L'art. 1 del regolamento del Consiglio 26 ottobre 1971, n. 2358, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246, pag. 1), istituisce un'organizzazione comune di mercato che disciplina i prodotti indicati con riferimento alle voci della tariffa doganale comune: ex 07.05: legumi da granella, secchi, destinati alla semina; 10.05 A: granoturco ibrido, destinato alla semina; ex 12.01: semi di frutti oleosi destinati alla semina; 12.03: semi, spore e frutti da sementa. Il regolamento dispone, nell'art. 3, n. 1, che « può essere concesso un aiuto alla produzione di tali prodotti, a condizione che si tratti di sementi di base o di sementi certificate », quando nella Comunità la situazione del mercato di uno o più prodotti cui si riferisce lo stesso regolamento e l'andamento prevedibile del mercato « non consentono di garantire un equo reddito ai produttori ». A tenore del secondo punto della motivazione del regolamento, in cui si rileva « la necessità di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi mondiali di detti prodotti », l'aiuto mira ad « assicurare (...) la stabilità del mercato, nonché un equo reddito per i produttori interessati ».

6 Le norme relative alle modalità dell'attuazione del predetto aiuto figurano nel regolamento del Consiglio 2 agosto 1972, n. 1674, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi (GU L 177, pag. 1), e nel regolamento della Commissione 2 agosto 1972, n. 1686, relativo a talune modalità riguardanti l'aiuto nel settore delle sementi (GU L 177, pag. 26).

7 Il regolamento n. 1674/72, in base alla considerazione che l'aiuto può essere erogato solo per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e che è opportuno definire questi prodotti senza ambiguità (secondo punto della motivazione) ed al rilievo che il buon funzionamento del regime di aiuto richiede un sistema di controllo inteso a garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per i prodotti che ne possono costituire oggetto (quinto punto della motivazione), dispone che le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in base a contratti di moltiplicazione debitamente registrati ovvero direttamente dal centro sementi o dal costitutore. In quest'ultimo caso la produzione è attestata da una denuncia di moltiplicazione, anch'essa debitamente registrata. Inoltre, i centri sementi ed i costitutori devono anch'essi essere ufficialmente riconosciuti o registrati. Gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo amministrativo inteso ad accertare che sussistano i presupposti stabiliti per la concessione dell'aiuto (combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del regolamento).

8 Infine, a tenore dell'art. 3 del regolamento n. 1686/72, l'aiuto è concesso solo al moltiplicatore di sementi previa domanda da presentare dopo il raccolto.

2. *L'aiuto nel settore dell'alimentazione zootecnica*

9 Questo sistema di aiuto è definito dal regolamento del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1119, relativo a provvedimenti speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 142, pag. 8). Nel primo punto della motivazione di detto regolamento si rileva che la produzione di piselli, fave e favette impiegati nell'alimentazione zootecnica ha un'importanza crescente per la Comunità e che è opportuno adottare opportune misure di sostegno per favorire lo sviluppo di detta produzione, soggetta alla diretta concorrenza dei prodotti importati da paesi terzi. Inoltre, nell'art. 1, n. 1, si dispone che può essere concesso un aiuto per i « piselli, esclusi i ceci, della sottovoce 07.05 B I della tariffa doganale comune » e le « fave e favette della sottovoce 07.05 B III della medesima tariffa ». Detto aiuto riguarda i prodotti « raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali ». A tenore dell'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, « l'aiuto viene concesso soltanto ai fabbricanti di alimenti per animali che soddisfano le condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto » e « che hanno stipulato con produttori di piselli, fave e favette, o con altre persone fisiche o giuridiche, contratti in cui è previsto il pagamento ai produttori di un prezzo per lo meno uguale al prezzo minimo. Il prezzo minimo è fissato ad un livello che (...) consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione ». Secondo il quarto punto della motivazione, detto prezzo ha lo scopo di far fruire gli agricoltori del

regime di aiuto. A norma dell'art. 2, n. 3, « l'aiuto è versato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la fabbricazione degli alimenti per animali in questione ».

10 Le norme riguardanti le modalità dell'attuazione del predetto aiuto sono contenute nel regolamento del Consiglio 19 giugno 1978, n. 1418, che stabilisce le norme generali relative ai provvedimenti speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 171, pag. 5), e nel regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n. 1526, relativo alle modalità di attuazione dei provvedimenti speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 179, pag. 1).

11 Il regolamento n. 1418/78 dispone, nell'art. 4, che, « per beneficiare del regime di aiuto, ogni produttore che ha seminato una superficie a piselli, fave o favette destinati alla fabbricazione di alimenti per animali deposita presso l'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato seminato (...) una dichiarazione che contiene tutti gli elementi necessari per l'identificazione delle superfici in questione ». Inoltre, l'art. 5 dello stesso regolamento subordina, in particolare, l'attribuzione dell'aiuto alla condizione che il fabbricante abbia « presentato all'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio i piselli, le fave e le favette saranno utilizzati negli alimenti per animali un contratto che si riferisce alle quantità di piselli, fave e favette prodotti su una superficie che è stata oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 4 (...) ». Peraltro, a tenore dell'art. 7, il diritto all'aiuto si acquista all'atto dell'impiego dei piselli, delle fave e delle favette nella fabbricazione degli alimenti zootecnici. Infine, a norma dell'art. 11, le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente delle modalità secondo cui sono soddisfatte le condizioni per l'erogazione degli aiuti qualora risulti che i piselli, le fave e le favette sono prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui saranno impiegati negli alimenti zootecnici.

12 Il regolamento n. 1526/78 precisa le indicazioni minime che devono figurare nelle dichiarazioni delle superfici seminate e definisce i dati che gli Stati membri devono trasmettersi per l'identificazione delle superfici sulle quali sono stati prodotti i piselli, le fave e le favette impiegati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore. Nell'art. 1 esso definisce il « produttore » come « qualsiasi persona (...) che coltiva nella sua azienda piselli, fave o favette destinati ad essere impiegati

nella fabbricazione di alimenti per animali (...) ». Nell'art. 5, n. 2, prescrive che la dichiarazione indichi « la superficie seminata a piselli, fave o favette, destinati all'alimentazione degli animali (...) ». Nell'art. 7, lett. d), dispone che nel contratto di cui sopra dev'essere, fra l'altro, menzionato il « luogo di destinazione del prodotto raccolto ». Negli artt. 10 e 11, infine, stabilisce che in caso di esportazione dei prodotti in un altro Stato membro le autorità dei due Stati membri interessati collaborano nella verifica dei dati figuranti nelle suddette dichiarazioni.

13 Infine, il regolamento del Consiglio 19 luglio 1982, n. 2036, che stabilisce le norme generali relative ai provvedimenti speciali per i piselli, le fave e le favette (GU L 219, pag. 1), entrato in vigore il 1° agosto 1982, dispone nell'art. 12 che gli aiuti per i piselli, le fave e le favette impiegati negli alimenti zootecnici « non possono essere concessi per i prodotti che sono assoggettati al beneficio del regime di aiuto previsto nel regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (...) ». Lo scopo di questa disposizione è precisato nel quindicesimo punto della motivazione del regolamento n. 2036/82, a tenore del quale « l'aiuto per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana o animale ha una finalità diversa da quella dell'aiuto per gli stessi prodotti destinati alla semina; (...) è pertanto opportuno, per motivi di chiarezza, stabilire espressamente che i prodotti in causa possono beneficiare di un solo aiuto ».

3. *Il cumulo di aiuti*

14 Nell'atto introduttivo il governo del Regno Unito deduce due mezzi per contestare le due decisioni di cui trattasi. Sostiene, in primo luogo, che è errata l'interpretazione data alla normativa comunitaria dalla Commissione, secondo cui già prima dell'adozione del regolamento n. 2036/82 era vietato il cumulo delle somme versate come sovvenzioni nel settore delle sementi e nel settore dell'alimentazione zootecnica. In subordine deduce che il rifiuto di porre a carico del FEAOG le spese di cui trattasi costituisce violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

a) Sull'assertivamente erronea interpretazione

15 Il governo del Regno Unito assume innanzitutto che fino all'adozione del regolamento n. 2036/82 nessuna norma di diritto comunitario vietava espressamente o

implicitamente il cumulo degli aiuti contemplati nell'ambito di due regimi del tutto distinti tra loro. A suo avviso, la reciproca indipendenza dei due sistemi di aiuti emerge dal fatto che essi sono entrati in vigore in date diverse e che diversi sono i destinatari, gli usi finali dei prodotti sovvenzionati ed i presupposti per l'erogazione delle sovvenzioni. In realtà, gli agricoltori non saprebbero in anticipo né se il raccolto soddisferà le condizioni necessarie perché i prodotti ottenuti possano essere considerati sementi di base o sementi certificate né se esso sarà usato in definitiva per la semina oppure avrà altre destinazioni.

16 Inoltre nessun principio giuridico generale vieterebbe il cumulo dei due aiuti. Detto cumulo, anche se non auspicabile, sarebbe del tutto legittimo. Quanto al fatto che il regolamento n. 2358/71 riguarda i prodotti destinati alla semina e fa riferimento, per la designazione dei prodotti, alle voci della tariffa doganale comune, il governo del Regno Unito sottolinea che è sufficiente che i prodotti rispondessero, ad un dato momento, al requisito di essere « destinati alla semina ». Dato che, in primo luogo, prodotti identici potrebbero essere classificati sotto voci doganali diverse e che, in secondo luogo, detta classificazione verrebbe effettuata molto prima che i prodotti pervengano al consumatore finale, il diritto all'aiuto alla produzione di sementi non potrebbe essere soppresso a posteriori qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, i prodotti non siano impiegati per la semina.

17 La Commissione ribatte innanzitutto che i regolamenti che disciplinano i due aiuti riguardano prodotti diversi: infatti, il regolamento n. 2358/71 concernerebbe i prodotti destinati alla semina, cioè quelli compresi nella sottovoce A della voce 07.05, mentre il regolamento n. 1119/78 riguarderebbe i prodotti rientranti nella sottovoce B della voce 07.05. Pertanto, gli aiuti sarebbero destinati a sostenere due attività economiche diverse. In secondo luogo, i due sistemi di aiuto avrebbero anche scopi diversi: la conservazione di prezzi competitivi, l'uno, e lo sviluppo della produzione delle merci considerate, l'altro. Diverse, infine, sarebbero le dichiarazioni e le prove che devono essere presentate dai beneficiari delle due sovvenzioni, come emergerebbe dall'art. 2 del regolamento n. 1674/72 e dall'art. 4 del regolamento n. 1418/78.

18 Si deve innanzitutto ricordare che, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola

comune (GU L 94, pag. 13), le spese sostenute dal Regno Unito per gli esercizi 1978 e 1979 relativamente alle sementi di piselli, fave e favette sono a carico del FEAOG solo qualora siano state effettuate conformemente alle norme comunitarie.

19 Per quanto riguarda la questione se « il cumulo dei due aiuti » per i prodotti identici sia conforme alle norme comunitarie, si deve rilevare che i piselli, le fave e le favette di cui trattasi sono stati impiegati in definitiva nella fabbricazione di alimenti zootecnici. A norma dell'art. 7, primo comma, del regolamento n. 1418/78, poiché sussistevano gli altri presupposti, il fabbricante aveva, di conseguenza, acquistato il diritto di fruire dell'aiuto.

20 Per quanto riguarda i suddetti altri presupposti, si deve osservare, in particolare, che i fabbricanti di alimenti zootecnici hanno dovuto presentare i contratti stipulati con gli agricoltori nel Regno Unito o con l'acquirente e nei quali era convenuto il pagamento agli agricoltori di un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in conformità all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1119/78.

21 Inoltre, è opportuno sottolineare che il sistema di controllo istituito dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1418/78 e degli artt. 1, 5, 10 e 11 del regolamento n. 1526/78 è inteso ad evitare che l'aiuto venga distolto dallo scopo per il quale è contemplato. A questo proposito, la Commissione ha affermato — senza essere contraddetta dal governo del Regno Unito — che nei documenti relativi ai prodotti di cui trattasi, compilati nel Regno Unito e trasmessi alle autorità degli Stati membri importatori, non vi era menzione del fatto che l'aiuto alla produzione di sementi era già stato versato per gli stessi prodotti.

22 Di conseguenza, l'impiego dei piselli, delle fave e delle favette nella fabbricazione di alimenti zootecnici ha obbligato lo Stato membro importatore a versare ai fabbricanti l'aiuto contemplato nel settore dell'alimentazione zootecnica.

23 Per quanto riguarda le spese sostenute dal Regno Unito, si deve rilevare che il regolamento n. 2358/71 si riferisce, negli artt. 1 e 3, solo ai prodotti destinati alla semina.

24 Dalle suddette disposizioni emerge che sono sovvenzionati esclusivamente i prodotti che sono effettivamente destinati alla semina. Infatti, lo scopo dell'aiuto non sarebbe raggiunto qualora esso fosse versato per prodotti che, pur possedendo i requisiti per costituire « sementi », sono impiegati per scopi diversi dalla semina, come l'alimentazione zootecnica.

25 Il fatto che il regolamento n. 2358/71, contrariamente alla normativa in materia di sovvenzioni nel settore degli alimenti zootecnici, non subordini espressamente l'aiuto all'uso finale dei prodotti interessati non può portare ad una conclusione diversa. Infatti, i prodotti effettivamente impiegati nella fabbricazione degli alimenti zootecnici non sono riguardati dal regolamento n. 2358/71, il quale, come emerge dal secondo punto della sua motivazione, è inteso a garantire la stabilità del mercato delle sementi e non lo sviluppo della produzione degli alimenti zootecnici. Per di più, i piselli, le fave e le favette che posseggano i requisiti per essere considerati « sementi di base » o « sementi certificate » perdono la qualità di « sementi » ai sensi del regolamento n. 2358/71 qualora vengano impiegati nella fabbricazione di alimenti zootecnici. Il fatto che i prodotti di cui trattasi fossero ad un determinato momento destinati alla semina è irrilevante, poiché essi sono stati trasformati in alimenti zootecnici e non sono stati effettivamente usati come sementi.

26 In questo contesto è opportuno sottolineare che, per evitare che l'aiuto sia erogato per altri prodotti, è stato istituito il sistema di controllo sopra menzionato. Gli artt. 2, 3 e 5 del regolamento n. 1674/72 e l'art. 3 del regolamento n. 1686/72 dispongono che l'aiuto dev'essere versato soltanto ai moltiplicatori di sementi e che gli Stati membri devono accertare l'adempimento delle condizioni per il versamento dell'aiuto. Da dette disposizioni emerge che i beneficiari dell'aiuto non possono essere nello stesso tempo o in momenti diversi, ma in relazione agli stessi prodotti, coltivatori di sementi e produttori di piselli, fave e favette destinati all'alimentazione zootecnica. Infatti, per fruire di entrambi gli aiuti i produttori del Regno Unito hanno dovuto coltivare i prodotti di cui trattasi in base ad un contratto di moltiplicazione o ad una denuncia di moltiplicazione (art. 2 del regolamento n. 1674/72), documenti debitamente registrati presso le autorità britanniche, e inoltre dichiarare, del pari presso le autorità britanniche, di avere seminato una superficie a piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione di alimenti zootecnici (art. 5 del regolamento n. 1526/78). È evidente che i documenti relativi alla moltiplicazione delle sementi e la dichiarazione riguardante la superficie seminata si escludono reciprocamente. In un caso del genere, nel quale per di più le autorità britanniche

non avevano informato le autorità degli Stati membri importatori dell'avvenuta erogazione dell'aiuto alla produzione, il regime di aiuto da applicare è determinato dall'uso effettivo e finale.

27 A questo proposito, il Regno Unito deduce due argomenti. In primo luogo, per quanto riguarda l'esercizio 1978, sostiene che non erano prescritte dichiarazioni relative alle superfici e, in secondo luogo, assume che per l'esercizio 1979 non era necessario sottoscrivere due dichiarazioni contraddittorie quanto all'uso eventuale del raccolto, poiché il produttore delle sementi non ha alcun controllo sull'uso finale di detti prodotti.

28 Questi argomenti non possono essere accolti.

29 Per quanto riguarda l'esercizio 1979, si deve rilevare che, a tenore dell'art. 7 del regolamento n. 1526/78, nel contratto stipulato dal fabbricante di alimenti zootecnici col produttore dei piselli, delle fave e delle favette o con un acquirente di detti prodotti devono essere indicati quanto meno il luogo di destinazione del raccolto e il prezzo minimo di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1119/78. Dalle menzionate disposizioni risulta chiaramente che i contratti stipulati dall'agricoltore devono riferirsi all'uso finale dei prodotti, cioè alla fabbricazione di alimenti zootecnici. Per contro, dalla dichiarazione di moltiplicazione o dal contratto di moltiplicazione emerge senza ambiguità che i prodotti interessati devono essere sementi e che il loro uso finale dev'essere pertanto la semina. Giustamente, quindi, la Commissione sottolinea che il produttore, redigendo una dichiarazione relativa alla superficie seminata, manifesta l'intenzione di far rientrare il raccolto nella sfera d'applicazione della normativa sull'aiuto per gli alimenti zootecnici, il che esclude l'applicazione del regime di aiuto per le sementi.

30 Per quanto riguarda l'esercizio 1978, in effetti l'art. 5, n. 4, del regolamento n. 1526/78 non prescrive dichiarazioni relative alla superficie seminata per i piselli, le fave e le favette raccolte prima del 31 ottobre 1978. Tuttavia, tale deroga non esonera il produttore dall'obbligo di indicare nel contratto stipulato con l'acquirente o col fabbricante di alimenti zootecnici il luogo di destinazione del raccolto e il prezzo minimo. Inoltre, la deroga temporanea all'obbligo di dichiarare la superficie seminata a piselli, fave o favette non modifica la portata della norma secondo cui può fruire dell'aiuto nel settore dell'alimentazione zootecnica soltanto il pro-

duttore che coltivi piselli, fave o favette destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di alimenti zootecnici (art. 1 del regolamento n. 1526/78).

31 A questo proposito, si deve anche ricordare che il Regno Unito aveva già riconosciuto, prima dell'istituzione del sistema di sovvenzioni per gli alimenti zootecnici, che vi era il rischio che i produttori facessero certificare come sementi il loro raccolto anche se questo era in gran parte destinato all'alimentazione del bestiame. Toccava pertanto al Regno Unito organizzare il controllo prescritto in modo da evitare un cumulo di aiuti, contrastante con la struttura e con lo scopo dei due sistemi di aiuto di cui trattasi o da garantire, in caso di cumulo, il recupero dell'aiuto erogato nel settore delle sementi.

32 Da quanto precede risulta che il primo mezzo dev'essere disatteso.

b) Sulla tutela del legittimo affidamento

33 Col secondo mezzo, dedotto in subordine per il caso in cui il cumulo degli aiuti non dovesse essere considerato legittimo, il Regno Unito si richiama al principio della tutela del legittimo affidamento. A suo avviso, i due sistemi di aiuto sono così diversi tra loro che l'illegittimità del cumulo è tutt'altro che evidente. La stessa Commissione avrebbe fatto menzione dell'eventuale illegittimità di detto cumulo solo alla fine del 1980 ed avrebbe più volte affermato che qualora fossero versati entrambi gli aiuti, quello relativo agli alimenti zootecnici sarebbe illegittimo. Infine, l'art. 12 del regolamento n. 2036/82 vieterebbe il pagamento dell'aiuto per gli alimenti zootecnici quando sia già stato versato l'aiuto alla produzione delle sementi.

34 La Commissione sottolinea invece che l'art. 12 del regolamento n. 2036/82 ha natura dichiarativa e che la maggioranza degli Stati membri ha sempre interpretato i due sistemi di aiuto nel senso che il cumulo degli aiuti è illegittimo.

35 Nemmeno il secondo mezzo può essere accolto.

36 Va respinto senza riserve l'argomento relativo all'asserita impercettibilità dell'illegittimità del cumulo dei due aiuti. Le destinazioni finali dei prodotti per i quali spettano gli aiuti e gli scopi dei due aiuti sono talmente diversi che è inconcepibile che per lo stesso prodotto siano versati entrambi gli aiuti.

37 Il governo del Regno Unito non è nemmeno riuscito a dimostrare che la sua errata interpretazione dei due sistemi di aiuto di cui trattasi sia imputabile alla Commissione. Al contrario, secondo quanto ha dichiarato lo stesso governo, dal 1975 il Regno Unito e la Commissione hanno più volte discusso il problema del diritto ad un duplice aiuto ed i rispettivi punti di vista sono risultati tra loro contrastanti.

38 Per quanto riguarda il fatto che la Commissione non ha applicato l'art. 12 del regolamento n. 2036/82, si deve innanzitutto rilevare che l'art. 12 non ha efficacia retroattiva e pertanto non può trovare applicazione nella fattispecie. Va poi constatata la validità del motivo addotto dalla Commissione per giustificare la soluzione da essa adottata, e cioè la buona fede degli Stati membri importatori che si sono basati sui documenti emessi dal Regno Unito nei quali non vi era menzione dell'avvenuta erogazione dell'aiuto per le sementi.

39 Da tutto quello che precede risulta che le spese sostenute dal Regno Unito negli esercizi 1978 e 1979 relativamente alle sementi di piselli, di fave e di favette non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie e pertanto non devono essere poste a carico del FEAOG. Di conseguenza, le conclusioni del ricorso su questo punto vanno disattese.

II — Sulle conclusioni del ricorso relative alle spese connesse alle vendite di latte magro in polvere e di burro

40 Dette conclusioni si riferiscono alle conseguenze di una modifica del tasso di cambio rappresentativo applicato nell'ambito della politica agricola comune. Si tratta di stabilire quale data debba essere presa in considerazione per la conversione in moneta nazionale del prezzo espresso in unità di conto.

41 Il regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, che stabilisce le norme per l'attuazione del regolamento n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto usata per la politica agricola comune (GU L 188, pag. 1),

dispone nell'art. 4, n. 2, che « per le operazioni realizzate nel quadro delle disposizioni concernenti la politica agraria comune (...) le somme dovute a o da uno Stato membro (...) espresse in moneta nazionale e che corrispondano ad importi fissati in dette disposizioni in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o parte d'operazione ». A norma dell'art. 6 dello stesso regolamento, « è considerato come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ».

42 Per convertire in moneta nazionale il prezzo del latte magro in polvere e del burro venduti, l'ente d'intervento del Regno Unito ha applicato il tasso verde della lira sterlina in vigore alla data della stipulazione del contratto di vendita. Secondo la Commissione, l'ente suddetto avrebbe dovuto applicare il tasso in vigore il giorno della presa in consegna del latte magro in polvere e del burro.

43 A questo proposito, si deve ricordare che nella sentenza 28 gennaio 1986 (causa 129/84, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1986, pag. 309), la Corte ha sottolineato che « quando l'art. 6 del regolamento n. 1134/68 fa dipendere il momento della realizzazione dell'operazione dalla data in cui avviene " il fatto generatore del credito ", quale definito dalla normativa comunitaria o, " in mancanza e in attesa ", dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, esso si riferisce manifestamente ad una disciplina comunitaria che, come è stato fatto dal regolamento n. 2182/77 in materia di carni bovine, definisce il fatto generatore del credito. Nel settore dei prodotti lattiero-caseari, tale definizione manca e non può essere sostituita da un insieme di argomenti basati sulle norme sostanziali relative all'aggiudicazione di burro a prezzo ridotto, in quanto queste sono norme che non sono uniformi nei diversi regolamenti ».

44 Il governo del Regno Unito ha fatto presente che l'applicazione del tasso di cambio in vigore alla data della stipulazione del contratto è una prassi conforme al diritto nazionale, il quale ravvisa nel contratto il « fatto generatore del credito ». La Commissione non ha contestato questa affermazione. Di conseguenza, a buon

diritto il Regno Unito ha applicato il tasso vigente alla data della stipulazione del contratto, dato che, in mancanza di disciplina comunitaria su questo punto, detto Stato membro poteva interpretare detta nozione in base ai criteri del suo diritto nazionale.

45 Ne consegue che le spese relative alle vendite di latte magro in polvere e di burro a prezzo ridotto sono state effettuate correttamente e che le decisioni della Commissione devono essere annullate nella parte in cui detta istituzione non ha posto dette spese a carico del FEAOG.

46 Dalle considerazioni che precedono risulta che le decisioni impugnate devono essere annullate nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG le somme di 1 662 lire sterline, per l'esercizio 1978, e di 71 946,92 lire sterline, per l'esercizio 1979, come spese di finanziamento di talune vendite di latte magro in polvere a prezzo ridotto, e la somma di 586 571,56 lire sterline, per l'esercizio 1979, relativa alle vendite di burro. Per il resto, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

47 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso del Regno Unito è stato parzialmente accolto, è opportuno compensare le spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Le decisioni della Commissione 8 febbraio 1984, 84/212 e 84/213, sono annullate nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG le somme di 1 662 lire sterline, per l'esercizio 1978, e di 71 946,92 lire sterline, per l'esercizio 1979, come spese di finanziamento di talune vendite di latte magro in polvere a prezzo ridotto, e la somma di 586 571,56 lire sterline, per l'esercizio 1979, relativa alle vendite di burro.**

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Mackenzie Stuart Koopmans Everling

Bahlmann Due Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart